**REGOLAMENTO COMUNALE GENERALE PER L’APPLICAZIONE DELL’ISEE AL REGIME TARIFFARIO COMUNALE AI SENSI DEL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 109.**

Art. 1

Il presente regolamento disciplina l’applicazione di riduzioni alle tariffe che l’Amministrazione Comunale fissa per la fruizione di prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti, o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

Poiché la materia delle politiche sociali potrebbe nel tempo estendersi ad altri servizi, il regolamento si applica ai servizi socio-educativi, socio-assistenziali, ai servizi scolastici integrativi, ai contributi per il diritto allo studio e ai contributi agevolati con contenuti assistenziali e di promozione alla famiglia e, in ogni caso, a tutte le politiche sociali che la Giunta intenda sottoporre ad applicazione ISEE.

Art. 2

Il nucleo familiare di riferimento è quello individuato ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 4 aprile 2001, n. 242 ed eventuali e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

La Giunta Comunale individua, sulla base delle competenze comunali in materia socio-educativa e socio-assistenziale, all’interno delle indicazioni di Legge, i servizi la cui tariffa agevolata è da assoggettare al calcolo dell’ISEE.

Individua inoltre, sulla base dei costi dei servizi interessati, la copertura di spesa da ottenere con le tariffe, la tariffa massima da applicare ad ogni servizio e la correlazione tra Situazione Economica Equivalente dei richiedenti e le agevolazioni a cui assoggettare i medesimi richiedenti.

Sono confermate le riduzioni sulle tariffe attualmente previste dai regolamenti comunali inerenti la gestione ed il funzionamento dei servizi destinati a particolari categorie di cittadini, in caso di fruizione parziale dei servizi stessi.

Art. 4

Gli uffici competenti alla determinazione dell’Indicatore di Situazione Economica Equivalente si avvalgono, per il calcolo della medesima, del sistema informativo dell’I.N.P.S., mediante la procedura informatica resa disponibile dall’Istituto medesimo.

Per quanto attiene la procedura relativa all’accoglimento delle dichiarazioni sostitutive uniche, del calcolo dell’ISEE, del rilascio delle attestazioni, gli uffici competenti si attengono alla normativa vigente in materia.

Art. 5

Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, a norma del DPR 28/12/2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente. La dichiarazione sostitutiva viene redatta conformemente al modello-tipo approvato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001.

Il richiedente dichiarerà altresì di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

In sede di dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolati.

Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà, se già in suo possesso, la certificazione di cui all’art. 4 comma 5 del D. Lgs. n. 109/98, attestante la situazione economica dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui al comma 1.

La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito, per lo scopo, dal Comune.

Art. 6

L’accesso a qualsiasi prestazione o servizi a tariffa agevolata, ivi comprese le agevolazioni in materia tributaria e tariffaria, è riservato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica sia inferiore alla soglia Ise determinata.

Art. 7

Le agevolazioni saranno concesse dal responsabile dell’ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.

Spetta, altresì, al responsabile del servizio espletare tutte le azioni volte a sensibilizzare l’utenza circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, nonché confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso dell’Ente Locale. Nel caso in cui lo ritenga necessario, potrà richiedere i dati in possesso del Ministero delle Finanze.

Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile del servizio potrà richiedere la documentazione necessaria.

E’ possibile, anche ai fini di correggere errori materiali di compilazione della dichiarazione stessa, richiedere ai dichiaranti di presentare adeguata documentazione a giustificazione di quanto dichiarato.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’applicazione delle necessarie procedure di Legge per perseguire il mendacio, i competenti uffici comunali adottano le specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti o concessi.

Art. 8

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato sia dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell’accesso alle prestazioni comunali agevolate.

In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.